



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da **MARINO ANTONIETTA** (MRNNNT58L44C352I), residente a Catanzaro in Via Armando fares n 64/B, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento) per l'accesso al Piano del consumatore ai sensi del comma 1 *bis* art. 7;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

L'art. 12 bis co. 3 L. 3/2012 prevede che in caso di rigetto della domanda di omologa del piano del consumatore il tribunale si pronuncia con ordinanza.

La ricorrente ha presentato una proposta di accesso al piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 7 della legge 3/2012, rappresentando di essere pensionata dal febbraio 2022 e di percepire una pensione netta mensile di circa € 1.400,00. La situazione di sovraindebitamento sarebbe scaturita dai problemi di salute patiti dal coniuge della ricorrente a partire dal 2013 e dalla conseguente cessazione da parte di questi dello svolgimento della propria attività lavorativa. In tale scenario la ricorrente ha dovuto farsi carico di tutte le spese necessarie al mantenimento della famiglia a fronte di uno stipendio che si è rivelato evidentemente insufficiente, così portandola all'attuale stato di sovraindebitamento. Nel 2017 poi la ricorrente è stata condannata, con sentenza n. 1018/17 del Tribunale di Catanzaro, in qualità di fideiussore del marito Giglio Fabio, al pagamento in solido con questi della somma di € 74.110,80 oltre interessi, in favore della Guber s.p.a., nonché al pagamento della metà di spese di lite.

Depositati il ricorso e la relazione particolareggiata, il giudice concedeva termine di 15 giorni per integrare la documentazione mancante (in particolare: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia,

previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia); depositata tale documentazione il giudice fissava udienza per decidere sull'omologa.

Si costituiva con memoria il creditore INPS, in primo luogo, rilevando come l'importo relativo al proprio credito indicato nel piano fosse errato, e, nel merito opponendosi all'omologa per i motivi di cui si dirà *infra*.

All'udienza del 21.12.2022, intervenuto il mutamento del giudice designato, questi assegnava termine per integrare il piano, in modo tale da tenere conto dell'esatto importo del credito vantato da INPS, riservandosi di provvedere all'esito.

In data 22.12.2022 il gestore depositava la propria relazione particolareggiata nella quale veniva riportata la proposta di piano rettificata.

Il totale complessivo dei debiti, secondo la relazione particolareggiata del Gestore Avv. Teresa Calfa, ammonterebbe a 130.775,81 € e sarebbe così composta:

CREDITORI PRIVILEGIATI						
PENELOPE SPV	MUTUO		€ 29.650,06		100%	€ 29.650,06
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE			€ 664,01		100%	€ 664,01
CREDITORI CHIROGRAFARI						
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE			€ 2466,86	70%	30%	€ 740,1
SOGET			€ 4.523,60	70%	30%	€ 1357,08
Inps	Piccolo prestito (rinegoziato)		€ 3249,44	70%	30%	€ 974,84
BANCO DI NAPOLI	Spese di giustizia		€ 5.661,39	70%	30%	€ 1.698,41
GUBER SPA Cessionaria Banco di Napoli	Fideiussione		€ 84.560,45	70%	30%	€ 25.368,13
CREDITORI IN PREDEDUZIONE						
OCC						€ 5.828,00
Avvocato						€ 2.000,00
TOTALE			€ 130.775,81			€ 68.280,63

La proposta di piano del consumatore prevede il pagamento dei creditori in un arco temporale di 11 anni e 5 mesi, con pagamento rateale di 500 € mensili rivenienti dalla pensione della ricorrente.

Invero nella relazione depositata dal gestore si indica, in punti diversi, prima una durata di 11 anni e 5 mesi (come previsto nella proposta di piano presentata contestualmente al deposito del ricorso) e poco oltre il numero di 136 rate per una durata del piano di 11 anni e 3 mesi. Al di là del fatto che 136 rate mensili corrispondono ad una durata di 11 anni e 4 mesi, le discrasie rilevate

possono essere composte individuando quale durata del piano quella originariamente indicata di 11 anni e 5 mesi.

In tale arco temporale verrebbero soddisfatti:

- in via prioritaria e integrale i crediti prededucibili, prevedendo il pagamento in favore dell'OCC e del difensore con le prime 15 rate del piano;
- successivamente il 100% dei creditori privilegiati (ADER e Penelope SPV), prevedendo il pagamento di ADER dalla sedicesima alla diciottesima rata (di € 221,34 ciascuna), e della creditrice fondiaria dalla sedicesima alla settantaseiesima rata, fino a concorrenza del debito di € 29.650,06;
- il pagamento nella misura del 30% dei creditori chirografari, dalla rata n. 76 alla rata n. 136.

Come detto, si è costituita la creditrice INPS la quale, oltre a precisare il proprio credito, si è comunque opposta all'omologa deducendo: (i) l'inammissibilità della proposta per aver omesso la ricorrente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare, non avendo indicato le fonti di reddito dei componenti della propria famiglia, tutti tenuti a concorrere al *ménage* in forza dei vincoli di solidarietà familiare; (ii) la minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il valore dell'immobile di cui la ricorrente è proprietaria (in comunione legale dei beni con il proprio coniuge) sarebbe di gran lunga superiore al credito residuo vantato dal creditore ipotecario, con la conseguenza che la liquidazione dell'immobile consentirebbe di soddisfare anche i creditori chirografari in tempi certamente più rapidi di quelli proposti dalla ricorrente nel piano.

Preliminarmente, occorre rilevare che dall'esame della relazione del gestore, in particolare, in calce alla stessa, ove si riepiloga la documentazione allegata, emerge la presenza di creditori (Futuro Compass; Condominio) che non sono stati inclusi nella proposta di piano; l'esistenza di tali crediti emerge inoltre dall'analisi dell'istanza di nomina del gestore (All. 3); non è però possibile comprendere se tali debiti siano stati nelle more soddisfatti (potendo peraltro integrare tale condotta un pagamento preferenziale in danno degli altri creditori) o se, pur esistenti, non siano stati inclusi nel piano in violazione dei principi di universalità e concorsualità. Tale rilievo integra già un profilo di inammissibilità della proposta.

Quale *ratio decidendi* alternativa, ed anche autonomamente decisiva, è poi d'obbligo rilevare come il piano proposto non possa essere comunque omologato per le ragioni di seguito esposte.

Esaminando, dunque, le ragioni di contestazione sollevate dalla creditrice INPS, giova osservare, quanto alla prima (*i.e.* inammissibilità della proposta per incompiuta ricostruzione della situazione economica e reddituale) che nonostante l'opacità nella indicazione della situazione economica complessiva del nucleo familiare, la censura della creditrice appare comunque superabile in quanto la debitrice ha fatto ricorso al piano del consumatore individualmente e l'ammontare delle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia appare molto contenuto, mentre, considerato l'importo percepito mensilmente dalla debitrice a titolo di pensione, essa propone di offrire ai creditori una parte comunque significativa dell'emolumento mensilmente percepito (500,00 € mensili).

La seconda ragione di contestazione va invece esaminata secondo i criteri di valutazione del *cram down*. L'art. 12 bis, comma 4, L. 3 cit. prevede infatti che *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*. Il termine di riferimento per procedere all'omologazione “forzosa” è dunque la liquidazione del patrimonio e la comparazione va eseguita considerando il trattamento del singolo creditore opponente e non già, in termini più generali, quello dell'intera massa dei creditori.

Come chiarito nella giurisprudenza di merito, va poi rilevato che *“il sindacato giudiziale favorevole all'omologa può neutralizzare il dissenso del creditore a condizione che il trattamento a lui riservato sia identico o migliorativo rispetto alla richiamata alternativa **sotto ogni profilo, sia esso quantitativo, temporale o qualitativo**, ad esempio con riferimento alle garanzie di soddisfazione, essendo invero l'espressione normativa “in misura non inferiore” riferibile ad ognuna delle condizioni di realizzazione del credito e non già dunque solo alla percentuale di pagamento proposta”*.

Ciò posto, nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore opponente nella misura del 30% (con falcidia del 70% del credito) a partire dalla settantaseiesima rata, ossia dopo 6 anni e 4 mesi dall'omologa.

Occorre considerare poi che il creditore ipotecario ha un credito residuo di circa 29 mila €, mentre l'immobile su cui insiste la garanzia sarebbe stato posto all'asta (se l'esecuzione immobiliare non fosse stata sospesa in pendenza della procedura da sovraindebitamento) ad un prezzo base di € 114.000,00 con offerta minima di € 85.500,00. Se ne ricava, quindi, che il valore dell'immobile è di gran lunga superiore rispetto al credito dell'ipotecario che ha diritto di soddisfarsi con preferenza sul prezzo ricavabile dalla vendita di quel bene.

Poiché, come accennato, è pendente la procedura esecutiva nella quale sono già state delegate le operazioni di vendita, deve presumersi che, nell'ipotesi di apertura della liquidazione del patrimonio, il liquidatore vi subentri, dando corso alle aste successive, come consentito dall'art. 14 *decies* co. 2 L.3 cit., al fine di sfruttarne i vantaggi in termini di risparmio di costi e di durata delle operazioni.

Pur calcolando che il ricavato dalla vendita forzata dell'immobile effettivamente incamerabile sarebbe pari alla metà dell'intero prezzo ricavato (essendo il bene in comunione legale con il coniuge), la vendita certamente consentirebbe di soddisfare integralmente il creditore privilegiato (con l'ulteriore precisazione che il credito dell'ipotecario va soddisfatto sull'intero ricavato dell'immobile, e non sulla metà), mentre la restante parte del ricavato sarebbe subito ripartita anche tra i creditori chirografari, in proporzione, senza necessità di attendere oltre sei anni per vedere parzialmente soddisfatta tale classe di creditori. Occorre poi rilevare che, come dichiarato nella proposta di piano e nella relazione particolareggiata, la debitrice è andata in pensione nel febbraio 2022; tale dato consente di ritenere che anche una quota di TFR sarebbe attratta alla liquidazione del patrimonio (stante il disposto dell'art. 14 *undecies* L. 3/2012), oltre alla possibilità di comprendere nell'alternativa liquidatoria tutti i crediti ad eccezione di quelli occorrenti al mantenimento del debitore e della sua famiglia, nei limiti stabiliti dal giudice.

Tali superiori considerazioni portano pertanto a ritenere che l'alternativa liquidatoria consenta un migliore soddisfacimento del creditore opponente, anche in considerazione dei tempi di pagamento previsti nel piano. Devono pertanto essere accolte sotto questo profilo le ragioni di contestazione proposte dalla creditrice ed esclusa l'omologa del piano del consumatore.

Va dichiarata l'inefficacia della sospensione della procedura esecutiva r.g. es. imm. n. 76/2006 disposta con decreto del 30/5/2022.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di omologa del piano del consumatore;
per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sospensione della procedura esecutiva R.G.ES.IMM. n. 76/2006 disposta con decreto del 30/5/2022.

Si comunichi.

08/04/2023

Il Giudice
Chiara Di Credico